

Luserna/Lusérn, 18 febbraio 2020

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

---

**OGGETTO: Affidamento incarico di collaborazione occasionale alla sig.ra Pierpaoli Barbara quale insegnante della “Knhöpplschual Lusérn”, ai sensi dell’art. 39-duodecies, comma 2 del Capo I bis della L.P. 23/90.**

---

### IL DIRETTORE

Visto il Piano di programmazione pluriennale delle Attività culturali e di politica linguistica dell’Istituto Cimbro -Kulturinstitut Lusérn 2020-2021-2022, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 27 dicembre 2019 nel quale è previsto anche la realizzazione di un progetto denominato “*Khnöpplar vo Lusérn*”.

Visto lo statuto dell’Istituto Cimbro, che prevede tra le altre finalità fondamentali “*la conservazione e la valorizzazione degli usi e costumi e il consolidamento dell’identità culturale della minoranza cimbra*”; “*la raccolta e lo studio dei beni che si riferiscono alla storia, all’economia, alla lingua, al folklore, alla cultura e agli usi e costumi della gente cimbra, con la promozione e la pubblicazione di eventuali studi e ricerche*”; “*la promozione e il sostegno dello sviluppo delle arti, dell’artigianato, delle attività tradizionali e del turismo culturale, in collaborazione con enti e associazione aventi gli stessi compiti*”.

Accertata la necessità di disporre di personale che abbia una solida conoscenza dell’arte del tombolo e del ricamo e accertato altresì che il deficit quantitativo di risorse umane a disposizione dell’amministrazione per l’espletamento delle predette attività, rende necessario affidare un incarico di collaborazione occasionale a personale allo scopo qualificato.

Appurato che il progetto “*Khnöpplar vo Lusérn*”, è stato integrato dal 2018 con attività specifiche destinate anche ai giovani che si avvicinano al tombolo.

Visto l’avviso pubblico dell’Istituto di data 01 gennaio 2020 prot. n. 14 volto ad acquisire un collaboratore per il coordinamento e la conduzione dei corsi di tombolo anno 2020;

Preso atto che allo scadere dei termini per la presentazione delle candidature risulta arrivata al protocollo dell’Istituto una richiesta;

Considerato che la Sig.ra Barbara Pierpaoli, ha presentato la propria candidatura in data 20.01.2020 prot. n. 70/2020;

Accertato che la signora Pierpaoli Barbara è in possesso dei requisiti richiesti , essendo un’esperta merlettaia, già insegnante per i precedenti corsi per gli anni dal 2007 al 2019.

Verificata la disponibilità della signora Pierpaoli Barbara, ad assumere un incarico di prestazione occasionale avente ad oggetto l’insegnamento dell’arte del tombolo alla Khnöpplschual Lusérn per il periodo dal 24/02/2020 al 31/12/2020.

Vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m ed in particolare il Capo I bis “Incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione”.

Vista la circolare della PAT prot. n D319/16/39967/3.5-2016-63 del 27 gennaio 2016 con la quale è stato inviato l’aggiornamento del testo coordinato delle disposizioni attuative del Capo I bis della legge 19 luglio 1990, n 23.

Accertato che L’articolo 39 duodecies prevede che per lo svolgimento di attività anche di carattere ordinario (sempre sul presupposto di esigenze di carattere istituzionale: specifiche, definite e temporanee), possano essere affidati incarichi di collaborazione a soggetti esterni. L’oggetto della prestazione, in questi casi, sarà lo svolgimento di attività che normalmente dovrebbero essere affidate a personale dipendente ma che per l’impossibilità di distoglierlo dai compiti d’ufficio debbono essere affidate, per l’appunto, all’esterno. L’attivazione della collaborazione é, in definitiva, motivata da un deficit quantitativo di risorse umane a disposizione dell’Amministrazione e dall’esigenza, non procrastinabile, di realizzare una determinata attività.

Considerata l’esperienza professionale e la preparazione della signora Pierpaoli Barbara, dettagliatamente riportata nel curriculum vitae, requisiti indispensabili ed idonei all’espletamento del lavoro richiesto.

Acquisita la documentazione prevista dall’art. 39 octies, comma 1 lettera a), b), c), e d) della legge provinciale 19 luglio 1990, 23.

Ritenuto inoltre venga rispettato il limite massimo previsto dal testo coordinato sopra citato, a valere per la professionalità equiparabile a quella del collaboratore.

| <b>Collaboratore:<br/>Barbara<br/>Pierpaoli</b> | <b>ANNO</b> | <b>Importo<br/>Contrattuale</b> | <b>Calcolo<br/>Giorni<br/>Virtuali</b> | <b>Importo<br/>presunto</b> | <b>Calcolo<br/>giorni<br/>2018</b> | <b>Totale giorni<br/>virtuali</b> |
|---|-------------|---------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Del. 58/2007</b>                             | 2007        | Euro 1.255,30                   | 15,50                                  |                             |                                    |                                   |
| <b>Det. 11/2008</b>                             | 2008        | Euro 922,00                     | 11,38                                  |                             |                                    |                                   |
| <b>Det. 28/2009</b>                             | 2009        | Euro 1.980,00                   | 24,44                                  |                             |                                    |                                   |
| <b>Det. 29/2009</b>                             | 2009        | Euro 227,00                     | 2,80                                   |                             |                                    |                                   |
| <b>Det. 49/2010</b>                             | 2010        | Euro 1.290,32                   | 15,93                                  |                             |                                    |                                   |
| <b>Det. 49/2011</b>                             | 2011        | Euro 2.760,00                   | 34,07                                  |                             |                                    |                                   |
| <b>Det. 26/2012</b>                             | 2012        | Euro 3.000,00                   | 37,04                                  |                             |                                    |                                   |
| <b>Det. 27/2013</b>                             | 2013        | Euro 3.000,00                   | 37,04                                  |                             |                                    |                                   |
| <b>Det. 16/2014</b>                             | 2014        | Euro 3.000,00                   | 37,04                                  |                             |                                    |                                   |
| <b>Det. 7/2015</b>                              | 2015        | Euro 3.000,00                   | 37,04                                  |                             |                                    |                                   |
| <b>Det. 85/2016</b>                             | 2016        | Euro 3.000,00                   | 37,04                                  |                             |                                    |                                   |
| <b>Det. 104/2017</b>                            | 2017        | Euro 3.000,00                   | 37,04                                  |                             |                                    |                                   |
| <b>Det. 57/2018</b>                             | 2018        | Euro 4.440,00                   | 54,81                                  |                             |                                    |                                   |
| <b>Det. 34/2019</b>                             | 2019        | Euro 4.440,00                   | 54,81                                  |                             |                                    |                                   |
| <b>Det. 19/2020</b>                             | 2020        |                                 |  | Euro 4.440,00               | 54,81                              |                                   |
|   |             |                                 |  |                             |                                    | 490,79                            |
|   |             |                                 |  |                             |                                    | Valore<1095                       |

Preso atto che non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione previste dagli art. 39 septies comma 3) e 39) novies del capo I bis della LP n. 23, nonché dall’art. 53 bis della L.P.3 aprile 1997, n. 7 così come risulta dalla dichiarazione acquisita.

Ritenuto il compenso congruo in riferimento alla specializzazione specificatamente richiesta nell'insegnamento di tale particolare tecnica di ricamo.

Ritenuto che la spesa relativa all'incarico del presente provvedimento sia da ricondurre senza dubbio all'attività istituzionale dell'ente.

Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata con Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 che istitutiva dell'Istituto cimbro – Kulturinstitut Lusérn.

Visto lo Statuto dell'Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004 e s.m. ed integrazioni da ultima deliberazione della Giunta provinciale n. 620 del 28 aprile 2017.

Visto il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44 di data 27 dicembre 2019.

Visto il D. Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, in particolare l'art. 56 dove viene specificato che *"Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2"* e l'Allegato A/2 punto 5 *"Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa"*.

Vista la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Visto l'articolo 26, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. (regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7).

Accertata la disponibilità di fondi ai capitoli 5262 e 5217 del bilancio pluriennale 2019-2021, esercizio 2019.

Riconosciuta quindi la propria competenza per l'assunzione del presente atto.

### **d e t e r m i n a**

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 39-duodecies, comma 2 del Capo I bis della L.P. 23/90, alla sig.ra Pierpaoli Barbara [REDACTED] [REDACTED] l'incarico in qualità di insegnante di tombolo ad organizzare e condurre il corso di tombolo per l'anno 2020, così come dettagliato nel programma di attività culturali 2020 - 2022;
2. di dare atto che l'incarico di cui al punto 1. decorre dal 24 febbraio 2020 e si concluderà il 31 dicembre 2020;
3. di fissare il compenso per l'incarico di cui al punto 1 in € 4.440,00.=, al lordo degli oneri di legge;
4. di corrispondere alla signora Pierpaoli Barbara il compenso di cui al precedente punto 3), non soggetto ad IVA a norma dell'art. 5 del DPR 663/72 e successive modificazioni, in tre soluzioni, € 1.332,00 entro il 31 maggio 2020, € 1.332,00 entro il 31 agosto 2020 e € 1.776,00 entro il 31 dicembre 2020, dietro presentazione di note spese corredate da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento dell'avvenuta regolar prestazione d'opera;

5. di impegnare l'importo di € 4.440,00.= sul capitolo 5259 del bilancio di previsione 2020 – 2022, imputandolo all'esercizio 2020, relativamente al compenso per l'incarico di cui al punto 1.;
6. di impegnare l'importo di € 377,40.= sul capitolo 5217 del bilancio di previsione 2020 – 2022, imputandolo all'esercizio 2020, relativamente all'IRAP per l'incarico di cui al punto 1;
7. di provvedere alla pubblicazione del presente incarico ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013n 5) tramite gli elenchi previsti dall'art. 39 undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
8. di comunicare il contenuto della presente determinazione alla sig.ra Pierpaoli con lettera di incarico completa di modulistica per la richiesta di liquidazione del compenso.

IL DIRETTORE  
dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman

#### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, si attesta la copertura finanziaria della spesa nonché la corretta imputazione al capitolo del bilancio di previsione.

Registrato l'impegno n. **72** assunto al cap. **5262** del bilancio di previsione 2020 – 2022, esercizio 2020, per l'importo di **€ 4.440,00.=**

Registrato l'impegno n. **73** assunto al cap. **5217** del bilancio di previsione 2020 – 2022, esercizio 2020, per l'importo di **€ 377,40.=**

IL DIRETTORE  
- dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman -

-----

Luserna / Lusérn, 17 febbraio 2020

Allegato alla determinazione 19 dd 17 febbraio 2020

## SCHEMA DI CONTRATTO

Tra l'Istituto Cimbro /Kulturinstitut Lusérn, con sede in via Mazzini/Prünndle, 5 CF 01920100227 (di seguito denominato KIL) rappresentato da:

- dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman, [REDACTED] che agisce nella sua qualità di Direttore del KIL;

e

- Signora Barbara Pierpaoli, [REDACTED]

premesso

che con determinazione del Direttore n. 20 di data 18 febbraio 2020 il KIL ha affidato alla signora Barbara Pierpaoli un incarico di lavoro autonomo occasionale, con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 (Oggetto del Contratto)**

Il KIL affida alla signora Barbara Pierpaoli, [REDACTED] (di seguito denominata Collaboratrice) che accetta, un incarico di prestazione occasionale avente ad oggetto la realizzazione di un corso di tombolo 2020;

### **Art. 2 (Qualificazione, tempi, durata della collaborazione)**

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto e quindi l'attività del collaboratore al campo del lavoro autonomo, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione.

Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-duodecies, Capo 1-bis, della L.P. 23/1990 in forma di contratto di prestazione d'opera (articolo 2222 del codice civile).

La collaborazione oggetto del presente contratto ha inizio decorre dal 24 febbraio 2020 e terminerà il 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità di proroga concordata tra le parti.

### **ART. 3 (Esecuzione della prestazione)**

Il collaboratore si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli, senza facoltà di delega a terzi, in piena autonomia, senza obblighi di orario né esclusività, fatto salvo la consegna degli articoli in tempo utile per la pubblicazione. In particolare si specifica che il collaboratore:

1. non è soggetto al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, salvo il necessario coordinamento programmatico e generale esercitato dalla direzione in questo Istituto dal fine di utilizzare compiutamente la sua prestazione professionale e pertanto svolgerà la prestazione senza vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa operativa, negli orari che andrà autonomamente a determinare, fatto salvo il fatto che i prodotti dovranno essere funzionali con le scadenze determinate dalla pubblicazione degli articoli;

2. dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio;
3. mentre l'ente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria al consulente, al fine di agevolare lo stesso nello svolgimento dell'attività sopraindicata e a fornire al soggetto incaricato tutto il materiale informativo in suo possesso che dovesse risultare necessario ai fini di un più agevole svolgimento dell'incarico.

#### **Art. 4**

##### **(Obbligo di riservatezza e di correttezza)**

E' fatto divieto al collaboratore di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui danno, le informazioni di cui sia venuto a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

Il KIL e il collaboratore si impegnano a trattare i dati personali provenienti rispettivamente dal collaboratore e da parte del committente unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela e rispetto dei dati personali.

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n.190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed ai sensi del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizione in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi) e della L.p. 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizione riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni) il collaboratore si impegna a rendere una dichiarazione in merito all'inesistenza o meno di conflitti di interesse, conformandosi altresì al dispositivo del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014.

#### **Art. 5**

##### **(Corrispettivo)**

Il KIL si impegna a versare alla prestatrice, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso lordo pari a euro 4.440,00=. Le parti espressamente riconoscono che l'importo indicato nel presente articolo è comprensivo di tutto quanto spettante al collaboratore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

#### **Art. 6**

##### **(Modalità e tempi di pagamento)**

Il KIL corrisponderà alla prestatrice la somma di cui al precedente art. 5, su richiesta, entro 10 giorni dalla data di presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento da parte della Direzione di questo Istituto dell'avvenuta regolare esecuzione della prestazione.

##### **(Facoltà di recesso)**

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione alla controparte almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del prestatore, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dal KIL in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

Il KIL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, dalla controparte, ai sensi dell'art. 1453 del codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi titoli da parte del collaboratore.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancata sussistenza di legge (rilevabile in qualsiasi momento) in capo all'incarico ed in particolare a seguito della verifica della dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità previste dall'art. 39 novies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 senza che nulla sia dovuto all'incaricato per l'eventuale lavoro svolto e salvo risarcimento del danno in capo all'amministrazione.

**Art.8**  
**(Clausola Penale)**

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte del collaboratore nell'esatta esecuzione della prestazione, il KIL quantifica il danno in un importo pari a 1/10 (un decimo) del compenso pattuito.

**Art.9**  
**(Modifiche o integrazioni al contratto)**

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

**Art. 10**  
**(Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)**

Il prestatore cede al KIL ogni qualsiasi diritto sull'attività svolta e sul prodotto ottenuto, senza avere nulla a pretendere. Il KIL potrà liberamente utilizzare il risultato derivante dall'attività oggetto del presente contratto allo scopo di diffonderlo.

**Art. 11**  
**(Clausola di rinvio)**

Per quanto espressamente pattuito, le parti rinviando alla disciplina vigente in materia di contratti di consulenza, nonché agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibile con le disposizioni del presente contratto.

**Art. 12**  
**(Foro competente)**

Competente a risolvere controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto è il Foro di Trento.

Luserna, \_\_\_\_\_

Per l'Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn  
dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman

La Collaboratrice  
signora Barbara Pierpaoli